

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

Il Presidente
f.to SIMEONE Maria Luigia

Il Segretario Comunale
f.to DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8 ottobre 2012

None, il 02 novembre 2012

Il Segretario Comunale
F.to Giuseppa DI RAIMONDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 OTTOBRE 2012

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).

None, li 02 NOVEMBRE 2012

Il Segretario Comunale
f.TO Giuseppa DI RAIMONDO

ESTRATTO

COMUNE DI NONE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: "D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 – D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214. Imposta Municipale propria. Approvazione aliquote anno 2012"

L'anno duemiladodici addì VENTISEI del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

SIMEONE Maria Luigia
RIZZO Stefano
CAMMUSO Alessandro
GRAZIANO Giancarlo
GIARRUSSO Anna Patrizia
GARRONE Enzo
TORTONE Massimo
FERRUA Luca
D'AGOSTINO Maria Concetta

GIORDANENGO Alessandro Michele
CIRINO Michele
BORI MARRUCCHI Roberto
BISCOLA Nadia
CARITA' Daniele Giuseppe
SCAGLIA Mario
SCARCELLA Giacomo
NERI Salvatore

Sono assenti i Sigg.: GIORDANENGO – BORI MARRUCCHI – SCAGLIA – CARITA' .
– SCARCELLA – FERRUA.

Assume la Presidenza il Sindaco Prof.ssa SIMEONE Maria Luigia.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti n. 11 + IL SINDACO

A Relazione dell'Assessore GARRONE Enzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, istituita a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

Richiamato l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti in particolare:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Visto altresì il comma 10 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del D.L.vo 504/1992; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato ed il comma 17;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., delle unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, della casa coniugale assegnata all'ex coniuge, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria.

Vista la Circolare del 18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge n. 296//2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;
- il successivo Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali del 2/08/2012 che ha differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26.04.2012 di indirizzo per la predisposizione del bilancio, che contiene al proprio interno una prima definizione delle aliquote funzionale alla predisposizione del bilancio.

Considerato che sulla base delle stime operate dall'Ufficio Tributi e sulla base delle comunicazioni effettuate dal Ministero dell'Interno, con riferimento al gettito derivante dall'applicazione delle aliquote base, ed in relazione ai versamenti effettuati dai contribuenti, il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2012, per garantire l'equilibrio di bilancio, può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge e portando l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,45% e mantenendo allo 0,76% l'aliquota ordinaria per gli altri immobili, ciò al fine di non gravare ulteriormente sul comparto produttivo in un momento di crisi economica già particolarmente acuta.

Ritenuto inoltre opportuno:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ridurre allo 0,45% l'aliquota da applicare agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ridurre allo 0,45% l'aliquota da applicare agli alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli I.A.C.P. regolarmente assegnati;
- incrementare al 0,86% l'aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno.

Visti:

- il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con propria deliberazione n. 32 adottato in questa stessa seduta;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al solo originale del presente atto;
- Preso atto che prima della votazione si allontana dalla sala il Consigliere FERRUA: PRESENTI N. 11;
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressi nelle forme di legge;
- Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (BISCOLA e NERI) su N. 11 PRESENTI E VOTANTI, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non è di competenza esclusiva del Comune in quanto è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile degli immobili:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2012
I	IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA	0,76 %
II	ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di mancata registrazione di alcun contratto di affitto.	0,86 %
III	BENI MERCE: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76 %

2) Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2012
I	ABITAZIONE PRINCIPALE: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.	0,45 % Oltre detrazione di € 200,00 e, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
II	ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI: unità immobiliare, e relative pertinenze	0,45 % Oltre detrazione di € 200,00 e,

	ammesse per legge, posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
III	ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	0,45 % Oltre detrazione di € 200,00
IV	ABITAZIONE PRINCIPALE SOCI COOPERATIVE EDILIZIE: unità immobiliare adibita ad abitazione principali dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.	0,45 % Oltre detrazione di € 200,00
V	IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE: alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati.	0,45 % Oltre detrazione di € 200,00
VI	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	0,20 %

3) Di disporre, in applicazione dei disposti del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria" che per poter beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 1) – numeri II, III e al punto 2) - numeri II, III, IV e V dovrà essere presentata apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000 n. 445;

4) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

5) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati, delle unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale (anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato), della casa coniugale assegnata all'ex coniuge. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

6) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.